

IIS PIER LUIGI NERVI

PROTOCOLLO ANTI-BULLISMO E CYBERBULLISMO

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **INTRODUZIONE: COSA SONO BULLISMO E CYBERBULLISMO**
3. **RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA**
4. **PROCEDURE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

ALLEGATI

Allegato 1.

Tabella 1. Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza;

Tabella 2. Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola ;

Allegato 2 - Legge n. 71/2017;

Allegato 3- Legge n. 70/2024;

Allegato 4 - Scheda di prima segnalazione dei casi di bullismo e cyberbullismo.

1. PREMESSA

I fenomeni di bullismo vengono riportati con sempre maggior frequenza dai mass media, anche se per tanto tempo sono stati sottovalutati dagli esperti e dall'opinione pubblica. Recentemente, inoltre, lo sviluppo e la diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) ha completamente modificato il nostro modo di comunicare, dando il via ad una vera rivoluzione culturale, che, oltre a rappresentare una grande opportunità, può nascondere insidie e pericoli, se usata in modo impulsivo e non riflessivo. Tablet e smartphone fanno parte della quotidianità dei bambini e dei ragazzi (il 64% dei bambini a 8 anni possiede uno smartphone e l'età si sta abbassando notevolmente), che sanno utilizzare questi strumenti dal punto di vista tecnologico, ma non vengono informati adeguatamente né accompagnati nella costruzione delle competenze necessarie per un utilizzo consapevole. Se utilizzati in modo scorretto possono esporre a dei rischi e/o allargare il raggio d'azione dei potenziali bulli, dando origine al cosiddetto "Cyberbullismo". Le percentuali relative al coinvolgimento dei ragazzi meritano attenzione, soprattutto considerando le pesanti conseguenze a breve e a lungo termine che questi fenomeni possono comportare, sia per le vittime che per i bulli, sia per chi assiste a questi episodi senza intervenire. Da anni il MIUR è impegnato sul fronte della prevenzione del bullismo e ora ha appena messo a punto nuovi ed efficaci strumenti di contrasto alla forma, ancora più subdola e pericolosa, del cyberbullismo (legge n. 71/2017). Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso e le vittime sono sempre più spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. Scuola e famiglia diventano quindi determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi all'accettazione dell'altro.

La nuova legge n.70 in vigore dal 14 giugno 2024 sulla Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo, interviene in modo significativo sulla normativa di cui alla legge n. 71 del 2017 con la finalità di estendere il perimetro d'applicazione di quest'ultima dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, alla prevenzione e contrasto del bullismo, ponendo l'accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo.

La scuola deve mettere in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione e la famiglia deve collaborare vigilando il più possibile sui comportamenti dei propri figli. È inoltre compito loro informarsi ed informare sulle regole del mondo digitale, non tanto esercitando il controllo, ma accompagnando ed educando.

2. INTRODUZIONE : COSA SONO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Cos'è il bullismo?

Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola, definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo spesso la vittima non riesce a difendersi.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo; tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- Azioni continuative e persistenti che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico; Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo/litigio/reato.
- Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola. la relazione tra bullo e vittima è fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- La natura di gruppo del fenomeno: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo/ sostenitori passivi/ esterni/ difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

Tipologie di bullismo

Le principali tipologie di bullismo sono state classificate nel modo seguente:

- Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro;
- Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci. Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi (bystanders).

I casi di cronaca hanno messo in luce diversi tipi di bullismo: razzista, sessista, sessuale, omofobico, verso la disabilità, la religione e chi ha particolari doti.

Cos'è il cyberbullismo?

La nuova tipologia di bullismo, il cyberbullismo, è definito come un'azione aggressiva intenzionale e pervasiva, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Prevede l'utilizzo di internet o del cellulare per inviare messaggi minacciosi o denigratori alla vittima o per diffondere messaggi o immagini dannosi e calunniosi in rete.

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- I. **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO**, che pervade anche spazi e tempi privati;
- II. **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE**, che non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- III. **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO** (si pensi alla velocità con cui può essere divulgato e visualizzato un videoclip)
- IV. **ANONIMATO DEL BULLO** che, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. È necessario che la scuola si organizzi e si adoperi per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno.

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Scritto - verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social networko tramite telefono (es. telefonate mute);

Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;

Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;

Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; **di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.**

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

<i>BULLISMO</i>	<i>CYBERBULLISMO</i>
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.

Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i cosiddetti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".
Gli atti devono essere reiterati.	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

Peculiarità che caratterizzano questi fenomeni.

Gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.

I sintomi

Nell'articolo 1 della legge n. 71 del 2017 **è introdotto un nuovo comma 1-bis**, il quale recita la, per tale intendendosi "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- Sentimenti di tristezza e solitudine;
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- Paure, fobie, incubi;
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc);
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
- Depressione, attacchi d'ansia;
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet);
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio- temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico);

L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. È necessario che la scuola si organizzi e si adoperi per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno.

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

LEGGE n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ed in particolare l’Art. 5.2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

LEGGE N.70 /2024 sulla Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo, intervenuta in modo significativo sulla normativa di cui alla legge n. 71 del 2017 con la finalità di estendere il perimetro d’applicazione di quest’ultima dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, alla prevenzione e contrasto del bullismo, ponendo l’accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in cui viene data rilevanza a tematiche fondamentali di educazione alla legalità intesa come rispetto delle diversità, della parità di genere, di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

Il Regolamento di Istituto ed in particolare il riferimento a condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;

Il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 23) ed in particolare il riferimento a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore;

b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

4. PROCEDURE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LE EMERGENZE

L'IIS NERVI ha un docente referente (legge n. 71 del 2017), per gli episodi cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale. Il docente referente agisce in sinergia con un gruppo di lavoro composto dalla referente per l'inclusione, l'animatore digitale, il Dirigente scolastico, altro personale qualificato e tutti i docenti dell'Istituto.

Il referente con il gruppo di lavoro si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico per redigere il Protocollo e successivamente svolge i compiti di presa in carico e valutazione del caso e prende decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio. In particolare, nei casi “acuti”, si lavorerà in rete con figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO CONTRO IL BULLISMO

L'Istituto IIS NERVI si impegna a promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità nell'ambito della scuola (prevenzione primaria Rif. Linee guida MIUR aggiornamento 2021).

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui sono coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni per fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni. A fianco dell'intervento educativo-preventivo si applicano, tuttavia, nei confronti dei bulli e dei cyberbulli, delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrano chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Le misure su cui l'IIS NERVI lavora per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano

intorno a 4 punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni. Essi riguardano:

- A) la prevenzione;
- B) la collaborazione con l'esterno;
- C) l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni;
- D) l'attivazione un servizio di sostegno psicologico agli studenti(art. 4-bis, introdotto nella Lg.n. 71/2017 dalla legge 70/2024.)

- **A) La prevenzione**

Sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi.

Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- I. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
- II. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
- III. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

Esempi di attività

I. Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curricolari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione e la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. L'espedito del Debate incoraggia l'acquisizione del lessico specifico accurato nella lingua scelta, oltre che promuovere l'utilizzo delle *soft skills* rafforzando le competenze trasversali degli studenti. E' un'attività formativa, ludica e sportiva, un vero e proprio sport per la mente che promuove il ragionamento, la confutazione, il pensiero critico garantendo il rispetto delle regole. E' uno sport per la democrazia perché promuove un codice morale improntato sui valori della lealtà e dell'onestà intellettuale per giungere a decisioni collettive maggiormente consapevoli.

II. Prevenzione secondaria o selettiva : lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Interventi educativi:

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono anche:

- il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari;

- l'istituzione di una **giornata anticyberbullismo (art. 4 legge 70/2024)**: *“Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.*
- organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la messa a disposizione sul sito web dell'istituzione di uno spazio dove trovare la modulistica e le indicazioni operative per eventuali segnalazioni

III. Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti.

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza la scuola attiva un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

- raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
- approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
- gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
- monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

• B) La collaborazione con l'esterno

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con **enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali** e incontri a scuola con le **Forze dell'Ordine**, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l'utilizzo dello **sportello interno di ascolto dello psicologo** per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyberbullismo in atto;
- **incontri con le famiglie** per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

- **C) L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni**

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e sproporzionato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere. Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO A LIVELLO , SCUOLA, FAMIGLIA, COMUNITA'

- Dopo l'approvazione da parte del Collegio Docenti, il Dirigente provvederà ad inserire il Protocollo con lo schema contenente procedure scolastiche di intervento per un primo esame nei casi acuti di emergenza [vedi Allegato 1 Tabella 1 e 2] nel PTOF e a pubblicarlo sul sito della scuola. La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire anche mediante l'invio di un messaggio presso lo spazio sul sito web dell'istituto dove trovare la modulistica e le indicazioni operative.

Successivamente il gruppo di lavoro Antibullismo e Cyberbullismo si occuperà di compilare il modulo cartaceo predisposto: “Scheda di prima segnalazione dei casi di bullismo e cyber bullismo”(Allegato 4) utile anche in fase di monitoraggio.

1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: gruppo di lavoro per le emergenze, Psicologa/o della scuola;

- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (valutazione approfondita).

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri oggetti coinvolti: gruppo di lavoro per le emergenze

- I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere;
- I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo con azioni decise dal Consiglio di Classe.

3^ Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S.
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione dalle lezioni;
- Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive;

- *In caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria [Rif. D.M. 18 del 13 gennaio 2021];*

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il gruppo di lavoro per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppetto coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Seguono ALLEGATI

Allegato 1.

Tabella 1. Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza;

Tabella 2. Raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale della scuola ;

Allegato 2 - Legge n. 71/2017;

Allegato 3- Legge n. 70/2024;

Allegato 4 - Scheda di prima segnalazione dei casi di bullismo e cyberbullismo.